

Proponente: 87.B
Proposta: 2018/1651

del 01/10/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1528

del 02/10/2018

SERVIZI SOCIALI - INTERCULTURA

Dirigente: CORRADINI Dr.ssa Germana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "PRESA D'ATTO DELL'ELENCO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI CHE OPERANO PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI NELLE MORE DELL'ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO E DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI": INTEGRAZIONE DEI NOMINATIVI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1879 DEL 28/12/2017.

OGGETTO: “PRESA D'ATTO DELL'ELENCO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI CHE OPERANO PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI NELLE MORE DELL'ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO E DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI”: INTEGRAZIONE DEI NOMINATIVI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1879 DEL 28/12/2017.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 19/5/2015 P.G. n. 21365 del 23/5/2015, sono state assegnate alla Dr.ssa Germana Corradini le funzioni di Dirigente del Servizio Servizi Sociali sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
- con incarico dirigenziale attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 27/4/2018 P.G. n. 55205 del 27/4/2018, sono state assegnate alla Dr.ssa Germana Corradini, in relazione alla struttura organizzativa così come modificata dal 1 maggio 2018, le funzioni di Dirigente del Servizio Servizi Sociali – Intercultura, sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
- con proprio parere n. 26/2017 del 24.11.2017 la Corte dei Conti - Sez. Autonomie si è pronunciata sulla questione di massima relativa alla possibilità per gli Enti locali di assicurare volontari individuali, proposta della Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, enunciando il seguente principio di diritto:

“Gli Enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari in attività di utilità sociale, a condizione che con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale.”

Considerato che, con il parere suddetto la Corte dei Conti - Sez. Autonomie specifica che:

“occorre riconoscere che le Amministrazioni locali, ove ricevano l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi, a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l'instaurazione di di vincoli di subordinazione”

“... ”

“A tal fine dovrà essere prevista l'istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni causati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a

carico dell'ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinato.

Il Regolamento dell'ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.”

Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 21.05.2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO CIVICO ED ASSOCIATO”;

Vista la domanda di inserimento in attività di volontariato nell’ambito dei progetti attivati dai Poli Sociali Territoriali, presentata da T.I. in data 27-09-2018 allegata quale parte integrante al presente atto (Allegato A) e conservata agli atti d’ufficio;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1879 del 28/12/2017 “Preso d'atto dell'elenco dei volontari individuali che operano presso il servizio servizi sociali nelle more dell'adozione di apposito regolamento e dell'istituzione del registro dei volontari individuali“ e successive integrazioni con provvedimenti dirigenziali n. 161 del 8/2/2018 e n. 723 del 10/05/2018;

Dato atto che, si rende necessario integrare il suddetto elenco dei volontari individuali con un ulteriore nominativo di cittadino che opera presso il servizio in qualità di volontario singolo, usufruendo della copertura assicurativa in essere (Art. 11 del Vigente regolamento comunale del volontariato civico singolo ed associato”) ;

Visti:

- il ‘Testo unico degli Enti locali’, D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
- il D. Lgs n.165 del 30/3/2001;
- lo Statuto Comunale ;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il Regolamento del volontariato civico singolo ed associato;

DETERMINA

1. di integrare l’elenco dei volontari individuali che operano presso il Servizio Servizi Sociali - Intercultura indicati nel provvedimento n. 1879 del 28/12/2017 e s.m.i, con il seguente cittadino:

COGNOME E NOME	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL VOLONTARIO
T.I.	Attività di volontariato c/o Polo Sociale Territoriale per attività ricreativa anziani;

2. di dare atto che il sopra elencato volontario opera sulla base della sua offerta spontanea e disinteressata a collaborare con l'ente per fini di solidarietà sociale, nel rispetto della piena libertà di scelta e di collaborazione, in condizione di assoluta gratuità della loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale come prescritto nel parere n. 26/2017 del 24.11.2017 della Corte dei Conti - Sez. Autonomie.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
D.ssa Germana Corradini

CR/ADD181